

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 440-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Interamerican Investment Corporation, adottato a Washington il 19 novembre 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di cui si propone l'approvazione, prevedendo la ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'*Interamerican Investment Corporation*, si inquadra nell'ottica di una filosofia complessiva, di una visione del ruolo economico e politico dell'Europa e dell'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e del Terzo Mondo, perseguita dall'attuale Governo anche attraverso altri disegni di legge, quali il n. 441 e il n. 442.

È quella stessa filosofia che ci ha indotti a partecipare come Paese alle iniziative di sviluppo della Banca mondiale. Oggi che gli investimenti nei Paesi in via di sviluppo tendono a diminuire in modo generalizzato e che il problema del crescente indebitamento di tali Paesi pone un ostacolo serio al flusso degli investimenti, è assai auspicabile servirsi di strumenti come quello che si segnala all'approvazione dell'Assemblea raccomandandone la celere ratifica.

L'*Interamerican Investment Corporation* è un organismo che è stato istituito nell'ambito della Banca interamericana di sviluppo per promuovere il progresso economico dei Paesi membri latino-americani in via di sviluppo mediante aiuti finanziari concessi alle piccole e medie imprese di quei Paesi.

È stata formalmente istituita il 23 marzo 1986, quando i Paesi che hanno depositato il loro strumento di accordo e ratifica hanno raggiunto il numero minimo fissato.

L'istituzione ha avuto una lunga gestazione. È cominciata nel 1981 con la riunione del Consiglio dei governatori della Banca interamericana di sviluppo, è continuata con negoziati culminati a Roma in una riunione del 3-4 novembre 1983 e di qui è scaturito l'atto finale con lo statuto della *Corporation* e le norme per l'elezione dei direttori esecutivi. Dei 34 Paesi che in quell'occasione si erano impegnati a firmare l'accordo, 31 hanno già provveduto. L'Italia fu tra i promotori dell'organismo, ma ora è in ritardo e fruisce di una proroga per poter procedere alla ratifica.

Qual è l'obiettivo di questa *Corporation*? Nello sviluppo economico dell'America Latina, le piccole e medie imprese svolgono un ruolo chiave perchè forniscono un relevantissimo numero di posti di lavoro e contribuiscono in modo determinante al prodotto interno lordo. Si è stabilito, con un'inchiesta svolta in otto Paesi di quel continente, che le piccole imprese vi forniscono il 45-50 per cento dell'impiego nel settore manifatturiero e contribuiscono al valore aggiunto nella misura del 35 per cento. In molti campi di produzione, le piccole imprese sono assai più efficienti delle grandi.

Però, il loro problema è che trovavano notevoli difficoltà nel reperire i capitali e i finanziamenti a lungo termine per l'espansione.

Ecco quindi il valore dell'impegno della *Corporation* nel sistema della Banca interamericana di sviluppo.

Si tratta, con l'attività di strumenti come questo, di promuovere lo sviluppo economico dei Paesi membri della regione, Paesi in via di sviluppo, tramite il sostegno del settore privato e delle piccole e medie imprese. La *Corporation* perciò finanzia la fondazione, espansione e modernizzazione di tali imprese utilizzando gli strumenti ritenuti più opportuni. Mobilita e canalizzerà i flussi di capitali nella regione con finanziamenti diretti e integrali di iniziative specifiche o con cofinanziamenti con Paesi donatori o istituzioni finanziarie internazionali.

La *Corporation* effettua investimenti diretti con la concessione di crediti - preferibilmente tramite la sottoscrizione e l'acquisto di azioni - ed effettua investimenti indiretti tramite istituzioni finanziarie. E poi ancora: individua e fornisce assistenza nella identificazione di progetti e programmi di sviluppo, promuove le partecipazioni di altre fonti di capitale con cofinanziamenti, prestiti, sottoscrizioni di titoli, imprese miste. Infine, svolge anche le funzioni di agente delle imprese ed è autorizza-

ta ad emettere titoli, certificati obbligazionari e di partecipazione.

Quindi rappresenta un sostegno totale e un'assistenza delle imprese piccole e medie della regione, facilitando il loro accesso al capitale pubblico e privato, interno ed esterno, e alle tecnologie e al *know how* più idonei.

Nell'identificare i progetti da sostenere, che devono avere i caratteri della concretezza economica e dell'efficienza, la *Corporation* darà la preferenza a quelli che prevedano l'uso di risorse umane e materiali nei Paesi membri; che riducano la disoccupazione e creino posti di lavoro; che incoraggino il risparmio e il flusso dei capitali; che sviluppino l'abilità manageriale e il trasferimento di tecnologie.

Il capitale iniziale autorizzato *paid-in* è di 200 milioni di dollari, suddivisi in 20.000 azioni di 10.000 dollari l'una. Per l'Italia, è previsto un contributo del 3,13 per cento del capitale iniziale, cioè dollari 6.260.000. Il pagamento, in dollari, deve essere fatto in quattro rate uguali annuali e doveva partire dal 1986.

All'Italia è stata riservata la possibilità di svolgere un ruolo di particolare rilievo, perchè avremo la facoltà di scegliere i Paesi membri che faranno parte della nostra *constituency*, del nostro gruppo di lavoro e di avere così praticamente una presenza continua nel consiglio di amministrazione (o consiglio dei direttori esecutivi, nominati per tre anni, che assicurano la direzione della *Corporation*) nel cui ambito è nominato un comitato esecutivo. Potremo partecipare in tal modo con peso alle decisioni della *Corporation* e il nostro rappresentante in consiglio potrà contribuire all'inserimento di imprese industriali e istituzioni finanziarie italiane nei suoi programmi.

Al progetto hanno aderito Paesi non latino-americani come il Regno Unito, la Germania e

il Giappone. L'interesse dell'Italia alla partecipazione all'organismo è dettato da notevoli potenzialità di sviluppo economico e dalle prospettive d'inserimento per le piccole e medie imprese nazionali, con l'apertura di nuovi mercati per la nostra industria e con la possibilità di fornire non solo beni e servizi ma anche tecnologia e *know how*. C'è poi il rilievo politico ed economico più ampio per cui la partecipazione in questa *Corporation* ci consente di consolidare la presenza economica dell'Italia in un continente, come il Sud-America, alla cui realtà ha molto contribuito il lavoro italiano e a cui ci legano molti vincoli di affinità culturali e di interessi economici, nonchè il desiderio di aiutare Paesi spesso di fragile democrazia, in cui lo sviluppo economico può significare e significa infatti salvezza e protezione dalle tentazioni autoritarie.

Inoltre, la partecipazione a questo organismo cade in un momento molto opportuno per l'interesse volto ai Paesi dell'America latina e soprattutto del Centro-America, dove si sta sperimentando una via di pace. Si tratta di fortificare l'obiettivo dell'aiuto ai Paesi in via di sviluppo con uno strumento, la *Corporation*, che rafforza l'attività di aiuto della Banca interamericana e può sicuramente porsi come un punto fermo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese della regione e per l'espansione delle nostre piccole e medie imprese su nuovi mercati.

Per questi motivi, la Commissione si è espressa in senso favorevole al disegno di legge, accogliendo peraltro un emendamento, richiesto dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente per una migliore formulazione della clausola di copertura finanziaria.

GEROSA, relatore

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

20 gennaio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE****(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore AZZARÀ)

20 gennaio 1988

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che il comma 1 dell'articolo 4 venga riformulato come segue: «All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 8.764 milioni, di cui lire 2.191 milioni per il 1987, lire 4.382 milioni per il 1988 e lire 2.191 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali", e per il 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Interamerican Investment Corporation, aperto alla firma a Washington il 19 novembre 1984.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. La sottoscrizione iniziale dell'Italia è fissata in 626 azioni pari a 6.260.000 dollari per il quadriennio 1986-1989.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 8.764 milioni, di cui lire 2.191 milioni per il 1987, lire 4.382 milioni per il 1988 e lire 2.191 milioni per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 8.764 milioni, di cui lire 2.191 milioni per il 1987, lire 4.382 milioni per il 1988 e lire 2.191 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali», e per il 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sarà provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La Interamerican Investment Corporation, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo X, sezione 3, dell'Accordo medesimo.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)2. *Identico.*3. *Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*